



Roma, li.....

CORTE DEI CONTI

**CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEI MINISTRI DELL'
INFRASTRUTTURE ED AMBIENTE E DEL
TERRITORIO**

Nr.....

**Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche**

e, p.c. all'Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero

ROMA

CORTE DEI CONTI



0027398-26/69/2014-SCCLA-Y3;PREV-P

In ordine al provvedimento contro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Dott.ssa Giuseppa Managgio)
Giuseppa Managgio

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Dott. Ermanno Gracelli)

Ermanno Gracelli

RILIEVO N.

DEL

OGGETTO } d.d. n. 1440 del 9 maggio 2011 (prot. Cdc n. 25926 del 12 settembre 2014 - ex prot. Cdc n. 469 dell'8 gennaio 2013). Attribuzioni attività di consulenza Avv. Giampaolo Schiesaro.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Con il decreto indicato in oggetto codesta Amministrazione dispone il conferimento di un incarico di collaborazione, a supporto della Direzione stessa nell'attività di valutazione, riparazione e risarcimento del danno ambientale nei siti di interesse nazionale, all'Avvocato dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, Avv. Giampaolo Schiesaro.

Al riguardo, preliminarmente, si chiede di voler fornire i necessari chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali l'affidamento dell'incarico sia stato ritenuto riconducibile alla materia dei lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109) e, comunque, "per carenza dell'indefettibile requisito dei provvedimenti sottoposti a tal genere di controllo, non essendo stata in esso prevista, in quanto non consentita per le descritte ragioni giuridiche, alcuna forma di spesa iniziale a carico dello Stato, né, comunque, altro tipo di onere a carico della Pubblica Amministrazione procedente", non sia stato inviato al controllo di questo Ufficio, mentre successivamente si sia ritenuto di trasmetterlo per l'esame e la relativa registrazione.

Nel merito, poi, si chiede di far conoscere:

- i motivi che hanno indotto codesta Amministrazione a ricorrere alla consulenza esterna, tenuto conto della presenza, nell'ambito della Direzione, di un apposito Ufficio deputato (Divisione VIII - Contenzioso e danno Ambientale) e della possibilità, in genere, di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, senza oneri per l'Amministrazione;

- le motivazioni del mancato ricorso alla procedura selettiva per l'individuazione del contraente;


- se il compenso riconosciuto possa ritenersi congruo, considerato che il criterio utilizzato (art. 18 legge n. 109/1994 in materia di progettazione di opere pubbliche) non appare coerente con la tipologia della prestazione richiesta;

- le motivazioni in base alle quali sia stato previsto il riconoscimento in misura intera anche di un compenso nei suoi confronti o in favore degli eredi successivamente al termine di scadenza dell'incarico per attività svolte anche solo in parte dall'incaricato o consistenti addirittura nel mero utilizzo di uno schema di transazione tipo non adattato alle fattispecie concrete oggetto della transazione;

- sotto il profilo contabile, le ragioni in base alle quali - in violazione dei principi di universalità ed integrità del bilancio - non sia stato previsto il versamento in conto entrate delle somme oggetto delle transazioni da corrispondere successivamente al consulente.

Infine, si chiede di trasmettere gli esiti del controllo contabile effettuato dal competente Ufficio centrale di bilancio.

Si segnala che trascorsi trenta giorni dalla ricezione del presente rilievo si procederà allo stato degli atti, salvo il potere di ritiro degli stessi esercitabile dall'Amministrazione.



0000428-08/01/2013-SOCCIA-730PREV-0



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 1440/TRI/8/N

9 MAG, 2011

VISTO l'art. 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché l'art. 1 comma 437 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'art. 1, comma 2 e 86, comma 8 del D. Leg.vo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTA la Direttiva 35/2004/CE in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale;

VISTO il D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 22 febbraio 2009 n. 13;

VISTO l'art. 5 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135;

VISTO l'art. 3 del DPR 31 dicembre 1993, n. 584;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 3218/QdV/M/DI/G/N del 21 dicembre 2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008;

VISTA la circolare 1/2004 dell'8/1/2004 del Ministero del lavoro;

VISTA la circolare 9/04 del 22/1/2004 dell' I.N.P.S.;

- CONSIDERATO che l'attività di accertamento, quantificazione e di liquidazione del danno ambientale, di competenza di questa Direzione generale, implica speciali conoscenze giuridiche e tecniche, di particolare complessità, per coordinare, in modo sinergico, competenze multidisciplinari nei settori del diritto, dell'economia, della scienza;
- proprio in ragione di siffatta complessità della materia il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aveva provveduto, a suo tempo, ad attribuire all'Avvocato dello Stato Giampaolo SCHIESARO, con DM 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006 e s.m.i., l'incarico di supportare ogni azione di questa Direzione Generale per ottimizzarne i risultati sotto il profilo della riparazione ambientale e del risarcimento dei relativi danni, in ragione della sua pluridecennale esperienza specifica e dei brillanti risultati ottenuti sia nel Sito di interesse nazionale di Porto Marghera sia in relazione ad altre località inquinate o Siti di interesse nazionale a favore dei quali il predetto difensore erariale aveva prestato la sua attività d'istituto;
- l'incarico suddetto ha avuto termine alla data del 31/12/2009, ed ha consentito, tra l'altro, la predisposizione degli schemi contrattuali riguardanti le posizioni di alcune imprese o Società, operanti nei Siti di interesse nazionale di Brindisi, Priolo, Mantova, Napoli Orientale e Piombino in relazione agli obblighi di riparazione e di risarcimento del danno ambientale derivato dalle aree dalle stesse custodite, trasmessi dall'incaricato a questa Direzione Generale, in base ai quali stipulare le rispettive transazioni una volta che fossero state concluse le pertinenti trattative con i soggetti interessati;

- nel corso del 2010 la descritta attività negoziale con le Società interessate è stata continuata da questa Direzione Generale, da un lato, avvalendosi della consulenza di SOGESID, società pubblica che supporta il Ministero, in relazione a tutte le proposte transattive che non erano state in precedenza trattate dall'Avv. Giampaolo Schiesaro e, dall'altro, per quelle altre proposte già dal medesimo istruite, tenendo conto del contenuto degli schemi contrattuali che al 31 dicembre 2009 erano stati già predisposti dal predetto Consulente in relazione alla posizione di alcune Società presenti nei predetti S.I.N. e nei S.I.N. di Priolo, di Piombino e di Mantova;
- sono, nel frattempo, maturate le condizioni necessarie alla chiusura di alcuni dei suddetti procedimenti transattivi, essendo auspicabilmente probabile una prossima definizione anche dei restanti ad oggi ancora pendenti;
- è, quindi, indispensabile procedere alla formale conclusione dei relativi contratti mediante la stipula delle transazioni con le Società interessate;
- a tal fine, tenuto conto del tempo trascorso dalla consegna degli schemi contrattuali elaborati in base al DM 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006 e s.m.i, è però necessario un loro aggiornamento ed un controllo anche alla luce delle innovazioni nel frattempo intervenute, attività che questa Direzione Generale ritiene opportuno e conveniente venga svolta dallo stesso Avvocato dello Stato Giampaolo Schiesaro, alle condizioni di cui al presente decreto, per comprensibili ragioni di coerenza e di sistematicità con il lavoro già svolto in precedenza dal medesimo nonché di tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa;
- è parimenti opportuno mantenere ferma la sistematica disciplina dell'incarico a suo tempo conferito all'Avvocato Giampaolo Schiesaro con i citati decreti ministeriali

che l'hanno, in precedenza, regolamentato, sia perché coerente con i principi fissati al riguardo dalla normativa comunitaria e nazionale sia in quanto non comportante oneri per questa Amministrazione dello Stato, apportando, peraltro, alla stessa le modifiche e le specificazioni contemplate dal presente provvedimento in relazione alla specificità dell'oggetto del nuovo incarico conferito;

- in tal senso va, comunque, ribadito, anche in questa sede, che l'onere per il compenso previsto a favore dell'incaricato per l'attività svolta in esecuzione del presente decreto, nonché l'onere per rimborsargli le spese di trasferta che dovessero essere necessarie per il suo utile svolgimento non possano gravare, in alcun modo, sul bilancio di questa Amministrazione statale, dovendo essere essi trasferiti - in applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al "considerando" n. 18 ed al secondo comma dell'art. 8 della Direttiva 35/2004/CE - a carico dei soggetti privati onerati che sottoscriveranno le transazioni per il risarcimento e la riparazione del danno ambientale, conformemente a quanto espressamente previsto in proposito sia dall'articolo 308, primo comma che dall'art. 302, tredicesimo comma del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i.;
- in applicazione delle suddette previsioni di legge, già l'art. 2 del DM 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008, ha opportunamente previsto - con statuizione che deve essere riproposta anche in questa sede - che il compenso spettante all'incaricato per la sua attività di collaborazione prestata a favore di questa Direzione Generale, proporzionale al vantaggio conseguito da questa Amministrazione, ed il rimborso delle spese di trasferta dal medesimo anticipate nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, gli fossero corrisposti, ciascuno per la parte

di competenza, direttamente dai soggetti privati onerati per legge, a ciò delegati, anche ai sensi dell'art. 1269 cc, da questa stessa Direzione Generale, avendo essa espressamente prestato con il citato decreto ministeriale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1180 cc, il proprio consenso, al fine di essere in tal modo completamente e definitivamente liberata dal relativo onere patrimoniale ;

- analoghe previsioni sono state, inoltre, specificamente dettate dagli Accordi di Programma per la bonifica dei Siti di interesse nazionale di Napoli Orientale, Piombino, Brindisi e Priolo, al fine di stabilire che il soggetto che sottoscriva la transazione del danno ambientale provveda direttamente a *“...sostenere gli onorari e le spese di lite e di transazione, nella misura prevista dalla legge, nonché gli oneri e le spese sostenute dall'Amministrazione anche nell'ambito del procedimento amministrativo, se necessario previo inserimento di specifiche clausole, tali da consentire l'assunzione diretta degli oneri relativi a compensi dovuti dall'Amministrazione per attività di consulenza, in cui sia espressamente prevista, ai sensi dell'art. 1273 del codice civile, la conseguente completa liberazione dell'Amministrazione debitrice, per la prestazione ricevuta, dal relativo onere patrimoniale”*;
- il medesimo articolo 2 del DM 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008 ha pure stabilito che il soggetto privato onerato del pagamento provveda anche ad operare le relative ritenute fiscali e a versare all'erario gli importi così trattenuti, rilasciando, di conseguenza, all'interessato la certificazione delle trattenute effettuate e dispensando nel contempo l'Amministrazione, nel cui interesse i suddetti pagamenti vengono pur sempre eseguiti, da qualsiasi incombenza amministrativa e contabile al riguardo;
- l'incarico, così come nuovamente conferito con il presente decreto, continua ad essere disciplinato, sotto ogni altro aspetto, incluso quello previdenziale, dalla

vigente normativa primaria oltre che dai richiamati decreti ministeriali e dalle circolari in premessa enunciate;

- in forza di tale speciale e articolata disciplina, anche il presente provvedimento, al pari
dei summenzionati decreti ministeriali, non comporta, all'evidenza, alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione statale e non è suscettibile, pertanto, di essere sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 17, comma 30 e 30 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 102/2009, per carenza dell'indefettibile requisito dei provvedimenti sottoposti a tal genere di controllo, non essendo stata in esso prevista, in quanto non consentita per le descritte ragioni giuridiche, alcuna forma di spesa erariale a carico del bilancio dello Stato, né, comunque, altro tipo di onere a carico della Pubblica Amministrazione procedente;
- VISTA la nota prot. 12135/TRI/Di del 12 aprile 2011, inviata da questa Direzione Generale all'Avvocato Generale dello Stato e per conoscenza all'interessato, con la quale, nel rappresentare le ragioni poste alla base del presente incarico, si prospettavano i motivi di opportunità per una sua autorizzazione, ai sensi delle pertinenti disposizioni del DPR 584/93;
- VISTA l'accettazione dell'interessato, qui trasmessa con nota prot. nr. 23564 P del 5.05.2011 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in una con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del presente incarico;
- tutto quanto sopra premesso e considerato:

DECRETA

Art. 1

All'Avvocato dello Stato Giampaolo SCHIESARO, in servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, è' conferito, per gli scopi meglio evidenziati all'articolo 2, l'incarico di supportare dal punto di vista giuridico e assistere questa Direzione Generale nella sua attività diretta alla valutazione, riparazione ed al risarcimento del danno ambientale nei Siti di interesse nazionale, da svolgersi negli stessi termini, meglio specificati e già analiticamente descritti, dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio prot. 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006 con le modifiche ed integrazioni apportate successivamente dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio prot. 3218/QdV/M/DI/G/N del 21 dicembre 2006 e dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008, la cui disciplina deve, pertanto, intendersi in questa sede integralmente richiamata per continuare ad essere applicata all'incarico conferito, con le integrazioni e le modifiche di seguito precisate nel presente provvedimento.

Art. 2

L'incarico di cui all'art. 1 è conferito per l'aggiornamento, il controllo, l'eventuale adeguamento e la verifica della coerenza degli schemi contrattuali che erano stati già predisposti dal medesimo Avv. Schiesaro ed inviati a questa Direzione Generale alla data del 31/12/2009, in relazione sia alle condizioni eventualmente mutate dei soggetti privati contraenti, sia alle integrazioni delle offerte di risarcimento e di

riparazione del danno ambientale - riferibile alle aree in custodia alle diverse Società od ai gruppi industriali operanti nei Siti di interesse nazionale di Brindisi, Priolo, Mantova, Napoli Orientale, Piombino - che fossero state nel frattempo formulate e/o aggiornate dagli interessati per le aree industriali rispettivamente custodite all'interno dei predetti Siti, tenendo conto delle pertinenti innovazioni normative e delle ulteriori trattative portate avanti da questa Direzione Generale.

Gli schemi contrattuali di cui al comma precedente riguardano le Società e/o i Gruppi industriali e/o i soggetti, comunque denominati, eventualmente loro subentrati per cessione, fusione, incorporazione o per qualsiasi altra causa nella gestione delle aree industriali in custodia all'interno dei predetti Siti di Interesse Nazionale.

L'incaricato provvederà, pertanto, all'aggiornamento richiesto svolgendo ogni attività necessaria od utile a favorire la più celere stipula delle transazioni con i soggetti di cui ai commi precedenti, esaminando tutte le nuove questioni tecniche e giuridiche funzionali alla conclusione dei relativi contratti che sia maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione, proponendo le soluzioni giuridiche più idonee e convenienti a superare le difficoltà che si dovessero manifestare.

Art. 3

Ad eccezione delle condizioni di seguito stabilite, nulla è innovato in relazione alla determinazione del compenso spettante all'incaricato, per ogni contratto di transazione di cui egli abbia predisposto o concorso a predisporre lo schema, che resta quantificato nella misura già indicata dall'art. 3 del DM prot. n. 3046/QdV/M/DI/G/N del 2.11.2006.

Tenuto conto dell'oggetto del presente incarico, più contenuto rispetto al precedente, a parziale modifica delle condizioni già previste nei suddetti decreti ministeriali, il compenso di cui al comma precedente, verrà commisurato - anziché all'ammontare delle somme comunque corrisposte a favore di questa Amministrazione per il risarcimento del danno ambientale e versate sul corrispondente capitolo del bilancio dello stato o, più propriamente, sul valore globale della singola transazione, determinato secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza della Suprema Corte come enunciati, in particolare, da Cass. Civile Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991 - soltanto all'ammontare complessivo della pretesa erariale destinata ad essere soddisfatta dal singolo contratto di transazione, nella misura in cui i relativi importi vengano specificatamente indicati in quella sede.

Resta inoltre fermo che gli oneri del pagamento del compenso in favore dell'incaricato per ogni schema contrattuale di transazione, e del rimborso delle relative spese di trasferta anticipate per lo svolgimento dell'incarico, siano totalmente ed irripetibilmente assunti dal soggetto che intenda sottoscrivere la transazione il quale, ai sensi dell'art. 308 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i e dell'art. 2 del DM 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008, dovrà, pertanto, provvedere, nei termini in cui sarà espressamente richiesto da questa stessa Direzione Generale, a saldare la notula che sarà stata alla stessa trasmessa dall'incaricato in base a quanto previsto nel presente decreto, tenendo completamente indenne l'Amministrazione da ogni onere patrimoniale, organizzativo e gestionale a ciò necessario.

Il soggetto onerato, inoltre, provvederà a versare all'erario, nei tempi e nei modi di legge, la ritenuta d'imposta sul compenso corrisposto, secondo l'aliquota indicata

dall'incaricato, a fronte della prestazione d'opera intellettuale oggetto del presente decreto, dal medesimo resa nella sua qualità di dipendente dell'Amministrazione dello Stato, rilasciando la prescritta certificazione.

A fronte dell'avvenuto pagamento degli importi di cui ai commi precedenti questa Amministrazione alleggerà ad ogni atto transattivo la relativa quietanza rilasciata dall'incaricato, al fine di dare atto della circostanza che l'incarico conferito non ha comportato alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato, nonché della propria completa liberazione, anche ai sensi dell'art. 1273 cc., dagli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui al presente decreto, limitatamente alla posizione del soggetto onerato che sia stata, in tal modo, definita.

Art. 4

Il rimborso delle spese - che, ai sensi dell'art. 1 del DM nr. 3218/QdV/M/DI/G/N del 21 dicembre 2006, ha sostituito il trattamento di missione originariamente previsto per le trasferte fuori sede - sarà riconosciuto all'incaricato nei modi previsti dal citato decreto ministeriale a semplice presentazione di copia dei titoli giustificativi delle spese dal medesimo anticipate in relazione a ciascuna trasferta cui la documentazione si riferisca e gli sarà ugualmente rimborsato, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal soggetto onerato unitamente al pagamento del compenso spettategli in base al presente decreto, in modo che l'Amministrazione non debba sostenere alcun onere al riguardo.

Art. 5

Il presente incarico avrà scadenza il 30 aprile 2013 e potrà essere prorogato, senza particolari formalità, da questa Direzione Generale per un biennio da tale data, alle condizioni di legge.


Resta, in ogni caso, impregiudicata la possibilità che l'incaricato o i suoi eredi possano ricevere, anche successivamente al termine di scadenza dell'incarico cui al comma precedente, il pagamento delle somme spettanti per l'attività comunque già svolta, quando gli atti transattivi di cui al precedente art. 2 siano sottoscritti dalle parti contraenti in epoca successiva alla data di cessazione dell'incarico, sulla base di schemi predisposti, in tutto o solo in parte, dall'incaricato, dovendosi prendere a riferimento, per tale valutazione, lo schema contrattuale più aggiornato dal medesimo predisposto e, in mancanza, il pertinente schema qui inviato alla data del 31/12/2009.

Il compenso previsto dal presente decreto direttoriale sostituisce, assorbe e ricomprende anche quello di competenza dell'interessato per la pregressa attività, come era stato previsto dal DM prot. 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006 e s.m.i., ad oggi non ancora corrisposto all'avente diritto a causa della mancata sottoscrizione degli atti transattivi di riferimento e della conseguente impossibilità di trasferire il relativo onere sul soggetto contraente nei termini previsti dalla legge.

Pertanto, a far data dal presente decreto, all'incaricato non spetterà ulteriore e diverso compenso, per tutta l'attività di collaborazione con questa Direzione Generale dal medesimo comunque svolta, anche in passato ai sensi dei menzionati decreti ministeriali, se non quello stabilito da questo stesso decreto e secondo le modalità in esso precisate.


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto direttoriale sarà fatto riferimento alla disciplina dettata dai decreti ministeriali in premessa specificati oltre che alle norme nazionali e comunitarie applicabili alla materia.

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Marco LUPO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL FISCO DELLO STATO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto n. 658 del 31/12/12
Roma, 31/12/12

IL DIRETTORE





Roma, R.....

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI



0027398-26/19/2014-SCCLA-Y30-REV-P

Nr.....

Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche

e, p.c. all'Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero

ROMA

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEI MINISTERI DELLE
INFRASTRUTTURE ED ARBITRATO DEL
TERRITORIO

In ordine al provvedimento intro indicato si comunicano le osservazioni di questo
Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Dott.ssa Giuseppa Magneccio)
Giuseppa Magneccio

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Dott. Emanuele Grazielli)

Emanuele Grazielli

RILIEVO N.

DEL

OGGETTO: d.d. n. 1082 del 31 dicembre 2010 (prot. Cdc n. 25929 del 12 settembre 2014 - ex prot. Cdc n. 456 dell'8 gennaio 2013). Attribuzioni attività di consulenza Soc. SOGESID.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Con il decreto indicato in oggetto codesta Amministrazione dispone l'attribuzione alla SOGESID SpA delle funzioni di supporto al Ministero nell'attività di consulenza per il danno ambientale sui siti indicati nel d.m. n. 3046 del 2 novembre 2006 e successive integrazioni.

Al riguardo, preliminarmente, si esprimono perplessità in ordine all'assoggettamento al controllo preventivo di tale atto di attribuzione di attività di consulenza specifica al di fuori del rapporto convenzionale che lega l'Amministrazione alla Società.

Si chiede, poi, di far conoscere:

- i motivi che hanno indotto codesta Amministrazione a ricorrere alla consulenza esterna, tenuto conto della presenza, nell'ambito della Direzione, di un apposito Ufficio deputato (Divisione VIII - Contenzioso e danno Ambientale) e della possibilità, in genere, di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato;

- se le attività attribuite alla società possano o meno ritenersi in tutto o in parte coincidenti con quelle oggetto dell'ulteriore convenzione stipulata sempre tra il MATTM e SOGESID in data 10 novembre 2009 per lo svolgimento di attività di supporto e di assistenza tecnica e specialistica a codesta Amministrazione (art. 2, lett. d);

- se sia stata valutata la circostanza che l'oggetto della prestazione appare coincidente con quello dell'incarico dato all'Avv. Schiesaro. Peraltro, nelle premesse del provvedimento si fa riferimento ad una "indisponibilità a continuare nell'incarico di consulenza ..." da parte dell'Avv. Schiesaro, laddove, invece, il medesimo risulta affidatario di un incarico di analoga natura (vedi d.m. n. 1440 del 9 maggio 2011);

- sotto il profilo contabile, le ragioni in base alle quali - in relazione ai principi di universalità ed integrità del bilancio - non sia stato previsto il versamento in conto entrate delle somme oggetto della transazione da corrispondere successivamente al consulente.

Infine, si chiede di trasmettere gli esiti del controllo contabile effettuato dal competente Ufficio centrale di bilancio.

Si segnala che trascorsi trenta giorni dalla ricezione del presente rilievo si procederà allo stato degli atti, salvo il potere di ritiro degli stessi esercitabile dall'Amministrazione.

31 DIC. 2010



Ministero dell' Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Prot. 1082/Tr/DI/G/SP

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO l'art. 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'art. 1 comma 437 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 22 febbraio 2009 n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante riordino degli organismi istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 3218/QdV/M/DI/G/N del 21 dicembre 2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008;

VISTO l'art. 5 bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 nel testo inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, nr. 166;

Considerato che

- Questo Ministero, ed in particolare, questa Direzione generale ha maturato una favorevole esperienza e risultati positivi in materia di transazioni concernenti il risarcimento del danno

1 *[Signature]*

ambientale, come peraltro evidenziato nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 marzo 2008 citato nelle premesse;

- per il perfezionamento degli atti di transazione anzidetti ci si è avvalsi, tra l'altro, dell'attività di consulenza prestata dall'Avvocato dello Stato Giampaolo SCHIESARO in forza dei citati decreti ministeriali, i quali hanno conferito allo stesso apposito incarico prorogato sino al 31 dicembre 2009;
- l'Avvocato dello Stato Giampaolo Schiesaro, interpellato da questa Direzione Generale con nota prot. 5427/TRI/DI dell'11 marzo 2010, ha comunicato la propria indisponibilità a continuare nell'incarico di consulenza che gli era stato affidato, a causa delle sue condizioni di salute che gli impediscono di far fronte ad un prevedibile aumento del carico di lavoro;
- è opportuno, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 22 febbraio 2009, n. 13, proseguire nella promozione di soluzioni transattive in materia di danno ambientale ed organizzare le attività finalizzate alla predisposizione degli schemi di transazione in relazione alle proposte transattive che potranno in futuro essere formulate dagli interessati;
- in tale prospettiva è necessario, a seguito della recente introduzione legislativa di nuove forme di transazione in materia di risarcimento del danno ambientale, ampliare l'oggetto delle attività summenzionate, prevedendo che esso riguardi anche ogni altra azione amministrativa, di competenza del Ministero, in materia di bonifica e di risarcimento del danno ambientale che possa favorire la transazione globale, come disciplinata dall'art. 2 del menzionato decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 22 febbraio 2009, n. 13;
- è, altresì, opportuno mantenere ferma la disciplina generale della materia contenuta nei decreti ministeriali che l'hanno sin qui regolamentata, introducendo soltanto alcune integrazioni alla stessa sulla scorta delle problematiche riscontrate in sede di applicazione dei decreti medesimi e delle innovazioni normative nel frattempo intervenute;

- il supporto necessario all'espletamento delle attività finalizzate alla predisposizione degli schemi di transazione di cui necessita questa Direzione Generale può essere fornito da SOGESID spa nell'ambito della funzione strumentale di collaborazione ad essa affidata dall'art. 1 comma 503 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296;

tutto quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

Art. 1

A decorrere dalla data del presente decreto sono attribuite a SOGESID spa le funzioni di supporto del Ministero già oggetto dell'attività di consulenza di cui al D.M. prot. nr. 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni apportate con D.M. prot. nr. 3218/QdV/M/DI/G/N del 21 dicembre 2006 e con D.M. prot. nr. 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008.

Sogesid s.p.a. svolgerà le anzidette funzioni nel quadro della funzione strumentale di collaborazione con il Ministero ad essa affidata dall'art. 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla base di quanto già previsto nei citati Decreto ministeriali, il cui contenuto è pertanto integralmente recepito dal presente provvedimento nelle parti non incompatibili con quanto da esso stabilito.

Art. 2

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 1 del D.M. 4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008 SOGESID spa tratterà prioritariamente, oltre ai casi in cui la transazione costituisca strumento di attuazione di Accordo di Programma, i casi suscettibili di essere transattivamente definiti sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 22 febbraio 2009 n. 13, secondo le indicazioni impartite al riguardo dalla Direzione Generale, sulla scorta dei pareri richiesti agli organi consultivi ed alla Segreteria Tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

Art. 3

Il compenso spettante a SOGESID spa per ogni schema di transazione da essa elaborato, nella stessa misura già determinata dall'art. 3 del D.M. prot. n. 3046/QdV/M/DI/G/N del 2 novembre 2006, oltre le somme dovute per IVA e quota di eventuali oneri previdenziali gravante sul soggetto contraente con il Ministero, come per legge, verrà posto totalmente ed esclusivamente a carico del soggetto contraente medesimo, quale costo del procedimento concernente la riparazione ed il risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'art. 308 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, nei confronti del quale sarà recuperato nei modi previsti, da ultimo, dall'art. 2 del D.M. .4424/QdV/M/DI/N del 14 marzo 2008, così che nessun onere relativo all'attività svolta da SOGESID spa in forza del presente provvedimento risulti in alcun modo a carico del Ministero.

Art. 4

Il rimborso delle spese previsto dall'art. 1 del D.M. nr. 3218/QdV/M/DI/G/N del 21 dicembre 2006, oltre accessori come per legge, che ha sostituito il trattamento di missione originariamente previsto per le trasferte fuori sede, sarà riconosciuto nei modi previsti dal citato decreto a semplice presentazione di copia dei titoli giustificativi delle spese anticipate da SOGESID spa in relazione a ciascuna trasferta cui la documentazione si riferisca, e sarà ugualmente posto a carico della parte contraente la transazione, come costo del procedimento, senza che ciò dia titolo alcuno al rimborso a carico del Ministero.

Art. 5

L'incarico attribuito a SOGESID spa con il presente provvedimento non ricomprende le procedure transattive già attivate per mezzo del Consulente Avvocato Giampaolo Schiesaro e le specifiche attività da questi prestate nell'ambito dell'incarico di consulenza a lui conferito con i decreti ministeriali citati nelle premesse per le quali non sia stato ancora corrisposto il compenso stabilito.


I rapporti tra Ministero e il predetto Consulente non ancora definiti troveranno regolazione sulla base dei decreti ministeriali innanzi richiamati.

Art. 6

Si soprassiede all'invio del presente provvedimento agli organi di controllo in considerazione del fatto che dallo stesso non derivano oneri a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Lupo



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE
Via ...
Roma

657
31/12/14

IL DIRETTORE




*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0027457/TRI del 20/10/2014
DIV VII

Alla Corte dei Conti
Controllo Atti Ministeri
Infrastrutture e Assetto territorio
Piazzale Porta Pia n.1
ROMA

OGGETTO: d.d. n. 1440 del 9 maggio 2011 (prot. Cdc n. 25926 del 12 settembre 2014 – ex prot. Cdc n. 469 dell'8 gennaio 2013). Attribuzioni attività di consulenza Avv. Giampaolo Schiesaro.

In riscontro alla nota prot. 27398 del 26 settembre 2014, con la quale codesta Corte ha richiesto chiarimenti in merito al decreto in oggetto, si forniscono – in riferimento a ciascun quesito posto - i seguenti elementi di conoscenza, desunti dagli atti reperiti presso questa Direzione:

a) *“chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali l'affidamento dell'incarico sia stato ritenuto riconducibile alla materia dei lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109)... non sia stato inviato al controllo di questo ufficio, mentre successivamente si sia ritenuto di trasmetterlo per l'esame e la relativa registrazione”.*

A riguardo, sulla base di quanto rappresentato dall'Avv. Giampaolo Schiesaro nella e-mail del 17 marzo 2005 (cfr. all. 1), sembrerebbe essersi fatto riferimento alla normativa suddetta in considerazione del carattere di opera pubblica talvolta riconosciuto ad alcuni degli interventi di messa in sicurezza da realizzarsi nei siti di rilevanza nazionale.

In ordine, poi, alla necessità del controllo preventivo di legittimità da parte di codesta Corte dei conti, si ribadisce che i precedenti Direttori Generali hanno ritenuto di non dover sottoporre il provvedimento a detto controllo sul presupposto che le somme dovute per la consulenza sarebbero state corrisposte all'Avv. Schiesaro direttamente dal soggetto che aderiva alla transazione e non sarebbero, quindi, transitate nel bilancio dello Stato.

Lo Scrivente, diversamente, ritiene che il decreto necessiti del controllo preventivo di legittimità, trattandosi di una consulenza a titolo oneroso, retribuita attraverso risorse comunque pubbliche, gestite “fuori bilancio”. Inoltre, persiste l'interesse a sottoporre il provvedimento alla valutazione di codesta Corte dei conti, considerato che l'incarico ha

efficacia sostanzialmente indeterminata e che il Consulente non ha trasmesso, ad oggi, alcuna rinuncia a detti effetti.

b) *"i motivi che hanno indotto codesta Amministrazione a ricorrere alla consulenza esterna, tenuto conto della presenza, nell'ambito della Direzione, di un apposito Ufficio deputato ... e della possibilità, in genere, di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, senza oneri per l'Amministrazione"*.

Dal fascicolo agli atti di questo Ufficio (cfr. all. 2 e 3), risulta unicamente che l'allora Direttore Generale *pro tempore* abbia ritenuto opportuno avvalersi di un esperto per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti concernenti gli interventi di bonifica nei siti di interesse nazionale e che l'Avv. Schiesaro sia apparso la figura professionale più idonea in considerazione della proficua esperienza maturata a Porto Marghera nonché per le conoscenze tecnico-giuridiche del settore.

c) *"le motivazioni del mancato ricorso alla procedura selettiva per l'individuazione del contraente"*.

Non è stato reperito alcun documento da cui poter desumere le valutazioni sottese alla decisione.

d) *"se il compenso riconosciuto possa ritenersi congruo, considerato che il criterio utilizzato (art. 18 legge n. 109/1994 in materia di progettazione di opere pubbliche) non appare coerente con la tipologia della prestazione richiesta"*.

In merito alla determinazione del compenso, si desume quanto segue.

Fatto riferimento alla legge n. 109/2004 - per le motivazioni indicate al punto a) - il compenso sembra essere stato fissato nella misura dello 0,3% degli importi corrisposti dai soggetti privati in esecuzione degli atti transattivi stipulati con il Ministero, sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 18 della normativa richiamata, al cui comma 1 è previsto che "Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro ... è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, ... tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori".

In particolare, risulterebbe che l'importo sia stato liquidato in tale misura considerando la necessità di dover remunerare un unico soggetto ($1,5/5 = 0,3$).

In merito, poi, alla legittimità di tale criterio ed alla congruità del compenso così determinato, non si può che rinviare a quanto ampiamente rappresentato dall'Avv. Schiesaro nella comunicazione del 17 marzo 2005, le cui argomentazioni - a giudicare dall'articolato del decreto poi perfezionato - risultano essere state avallate dall'Amministrazione.

e) *"le motivazioni in base alle quali sia stato previsto il riconoscimento in misura intera anche di un compenso nei suoi confronti o in favore degli eredi successivamente al termine di scadenza dell'incarico per attività svolte anche solo in parte dall'incaricato o consistenti addirittura nel mero utilizzo di uno schema di transazione tipo non adattato alle fattispecie concrete oggetto di transazione"*.

Non risulta alcun atto da cui poter desumere le valutazioni sottese alla decisione.

f) "sotto il profilo contabile, le ragioni in base alle quali – in violazione dei principi di universalità ed integrità del bilancio – non sia stato previsto il versamento in conto entrate delle somme oggetto delle transazioni da corrispondere successivamente al consulente".

Non è stato reperito alcun documento da cui possano essere evinte le motivazioni di detta scelta.

Da ultimo, in riferimento alla richiesta di poter acquisire gli esiti del controllo contabile effettuato dal competente Ufficio centrale di bilancio, risulta che il predetto Ufficio abbia già trasmesso nel 2012 a codesta Corte tali esiti e che, con nota del 25 settembre 2014 (all. 4), nel riscontrare la non diretta onerosità del provvedimento a carico del bilancio dello Stato, abbia confermato il proprio visto.

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Avv. Maurizio Pernice

